



29482-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIACOMO FUMU

- Presidente -

Sent. n. sez. 954/2020

CARLA MENICHETTI

- Relatore -

CC - 13/10/2020

VINCENZO PEZZELLA

R.G.N. 3800/2020

ALESSANDRO RANALDI

Motivazione Semplificata

DANIELE CENCI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a : (omissis)

avverso l'ordinanza del 03/12/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO

udita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano dichiarava improcedibile l'impugnazione proposta da (omissis) avverso il decreto di rigetto della sua richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento SIUS 10922/19, per avere il detenuto omissis di notificare il ricorso ed il decreto di fissazione udienza al Ministero delle Finanze nel termine all'uopo assegnatogli e per avere il difensore depositato tardivamente istanza di rimessione in termini.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del (omissis) ripercorrendo i fatti all'origine della vicenda e lamentando, con unico motivo, violazione di legge in relazione all'art.99 del T.U.115/2002 e degli artt.702 bis e 102 cod.proc.civ. Osserva che a fronte della richiesta di rimessione in termini già depositata in atti, il Tribunale, in sede di prima udienza, avrebbe dovuto limitarsi a verificare la regolare instaurazione del contraddittorio e, stante l'omessa notifica all'ufficio finanziario competente, rinviare ad altra udienza, concedendo nuovo termine per provvedere all'incombente e non dichiarare l'impugnazione improcedibile, e ciò nonostante la mancata comparizione del ricorrente e del suo difensore.

3. Il Procuratore Generale in sede ha presentato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Va in primo luogo rammentato che *"l'incombente della notifica all'ufficio finanziario del ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio è validamente adempiuto dal soggetto impugnante, che si trovi detenuto, mediante richiesta all'ufficio matricola della casa circondariale di provvedere alla trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle copie del ricorso"* (Sez.4, n.52872 del 15/11/2016, Rv.268686; Sez.4, n.5045 del 10/11/2010, Rv.249564).

Tale richiesta, nella specie, risulta disattesa.

Si rammenta ancora il condiviso principio enunciato ripetutamente da questa Corte Suprema in tema di rigetto e di revoca dell'ammissione al patrocinio dello Stato (materie regolate dalla medesima procedura di cui al richiamato art.99) secondo cui, quando il ricorso in opposizione dell'interessato avverso il provvedimento impugnato sia stato tempestivamente depositato presso il giudice ad quem, ma non notificato alla Direzione

Regionale delle Entrate a cura dell'istante, non si configura inammissibilità del gravame, non essendo tale sanzione prevista dalla legge, sicché va disposta la rituale notifica del ricorso all'Amministrazione finanziaria, da eseguire a cura del ricorrente ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio (Sez.4, n.18842 del 13/4/2016, Rv.266846; Sez.4, n.18806 del 7/12/2015, Rv.266699).

3. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e disposta la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano per l'ulteriore corso.

P.Q.M.


Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma il 13 ottobre 2020

Il Consigliere estensore
Carla Menichetti



Il Presidente
Giacomo Fumu



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi,

23/10/2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Irene Caliendo

